Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 7 settembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Pace », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Pace » di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa 7/UR, relativa all'assicurazione, con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 7/R, relativa all'assicurazione, con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 4, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 13, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 26 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 26R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durata di 5, 10 e 15 anni, pagabili alla morte dello assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista, che prevedono l'adeguamento del capitale;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 luglio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(8464)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede legale in Verona:

Tariffa categ. D (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Tariffa categ. D/R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa categ. D/R (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa categ. I/R, relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa categ. H/R, relativa all'assicurazione su due teste; di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro: GAVA

(8462)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede legale in Milano:

Tariffa 23/R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 23/R (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 23/R (2t), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 23/R (2t) II, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 20 agosto 1970

(8463) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1970.

Iscrizione dell'Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto, con sede in Taranto, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 11 dicembre 1969 con la quale l'Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto, con sede in Taranto, via Acclavio, 2, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165, del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto con foglio numero 19229 del 20 dicembre 1969;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto, con sede in Taranto, via Acclavio n. 2, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1970

Il Ministro: NATALI

(8432)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità chimiche e biologiche, nell'officina della ditta A. Brioschi S.p.a., sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 4450 del 27 luglio 1968 con il quale la ditta A. Brioschi S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Saragozza, 47, preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche in fiale, sciroppi, soluzioni, specialità medicinali biologiche, limitatamente ai prodotti denominati Ormotris, in fiale e supposte e Psiconevral in confetti, e specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 16 aprile 1970 nella quale la ditta predetta dichiarava che l'officina farmaceutica sopracennata è stata definitivamente chiusa e trasferita in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta A. Brioschi S.p.a. per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Saragozza, 47, preparati galenici, specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche concessa con decreto ministeriale n. 4450 del 27 luglio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8479)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1970.

Elenco delle categorie di lavoratori altamente specializzati, per i quali è ammessa la richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Ritenuta la necessità di stabilire le categorie di lavoratori altamente specializzati per la cui assunzione è ammessa, ai sensi dell'art. 34 predetto, la richiesta *nominativa* da parte dei datori di lavoro;

Sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

Le categorie di lavoratori altamente specializzati per le quali, a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300, è consentita al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 34 della legge medesima, la richiesta nominativa per l'avviamento al lavoro, sono determinate come appresso:

1. — INDUSTRIE ESTRATTIVE

Minerarie in genere:

Capo sciolta;
Capo squadra armatori e disarmatori;
Conduttore di macchine complesse di escavazione;
Capo squadra alle celle di flottazione;
Capo squadra ai forni;
Capo sonda.

Petrolio e metano:

Manovratore geofisico provetto;
Capo montatore torri di perforazione;
Capo perforatore;
Maestro di pozzo.

Materiali lapidei:

Capo squadra minatori;
Capo lizza;
Filista armatore.

2. — INDUSTRIE ALIMENTARI E AFFINI

Capo pila;
Capo mugnaio;
Capo pastaio;
Capo turno responsabile nei confronti del capo mugnaio o del capo pastaio della conduzione degli impianti e della regolazione delle macchine;
Preparatore dosi, preparatore creme e conduttore di più forni continui o di un gruppo di macchine automatiche: preposti, nell'industria dolciaria, ad una linea di lavorazione che conoscano il funzionamento degli impianti ed abbiano la responsabilità della produzione;
Capo salatore conserve animali;
Capo stagionatore conserve animali;
Capo casaro;
Capo operaio preposto alle varie fasi della produzione e della raffinazione di olii alimentari;
Conduttore responsabile di grandi impianti di: distillazione continua di acidi grassi; sintesi; raffinazione per olii e grassi; distillazione ed estrazione con solventi.
Cuocitore finito di 1° e 2° prodotto responsabile della conduzione dell'intera stazione di cottura senza ausilio di automatismi, nella produzione dello zucchero;
Cantiniere provetto responsabile della effettuazione dei tagli o della aromatizzazione o della concentrazione;
Cantiniere addetto alla fermentazione in vasi chiusi per la preparazione degli spumanti;
Maltatore in grado di effettuare la tallitura dell'orzo con diversi sistemi;
Regolatore-manovratore del banco di comando centrale per l'impianto di molitura e/o di cottura nella produzione della birra.

3. — INDUSTRIE PER LA LAVORAZIONE DELLE FIBRE TESSILI NATURALI, ARTIFICIALI E SINTETICHE

Assistente e maestra;
Capo telai;
Colorista che tinga a campione qualsiasi filato o tessuto;
Campionatore e provinatore di colori e quadri;
Stampatore provetto a cilindri e rulli a più colori;
Fotoincisore responsabile delle varie fasi del processo.

4. — INDUSTRIE DEL VESTIARIO E DELL'ABBIGLIAMENTO

Modellista;
Capo gruppo preposto alla guida tecnica di altri operai specializzati nelle confezioni in serie;
Cappellaio e modista completi;
Sarto tagliatore su misura;
Tagliatore provetto di qualsiasi tipo di pelliccia capace anche di assortire qualsiasi tipo di pelle;
Segnatore o tagliatore delle parti primarie della tomaia in pellami pregiati con superficie non uniforme;
Indossatore o indossatrice.

5. — INDUSTRIE DELLE PELLI E DEL CUOIO

Conceria:

Selezionatore di pelli grezze per qualità e taratura difetti;
Sceglitore e classificatore di pelli finite;
Colorista responsabile della corretta realizzazione della tinta sul prodotto finito.

Fabbricazione di articoli in cuoio pelle e loro succedanei:

Modellista;

Tagliatore a mano delle parti primarie in pelli pregiate;

Bulinatore a mano;

Lavorante provetto in cuoio massello.

6. — INDUSTRIE DEL LEGNO E AFFINI

Assortitore, selezionatore, misuratore di legname;

Ebanista provetto;

Intagliatore ed intarsiatore provetti;

Scultore in legno;

Gessatore-doratore provetto;

Tappezziere artistico;

Compositore di tinte che senza alcuna guida prepari a regola d'arte, a seconda delle caratteristiche dei vari legnami, tinte o lacche;

Maestro d'ascia.

7. — INDUSTRIE METALMECCANICHE

Capo forno responsabile della conduzione di forni fusori con complesse apparecchiature di manovra che controlla e corregge i parametri di temperatura, pressione aria, composizione leghe anche sulla base di provini;

Capo treno laminazione;

Aggiustatore meccanico provetto (stampista o calibrista o montatore);

Tornitore, fresatore, alesatore, rettificatore provetti che eseguano autonomamente, con l'ausilio del solo disegno e senza ciclo dettagliato di lavorazione, particolari complessi per prototipi;

Installatore, collaudatore e verificatore di impianti elettrici ed elettronici complessi in condizioni di specifica autonomia;

Tracciatore per lavori complessi in base a schemi di massima;

Scoccaio provetto di prototipo;

Modellista esecutore di modelli complessi sulla base del solo disegno costruttivo del pezzo finito;

Montatore provetto di ingranaggeria o di servovalvole e sistemi idraulici per servomeccanismi;

Montatore di strumenti elettrici di misura di precisione;

Aggiustatore manutentore di apparecchiature ad alto vuoto;

Ottico specializzato nella lavorazione di ottiche sferiche e piane di alta precisione;

Montatore rettificatore provetto di veicoli ottici di alta precisione;

Montatore di apparecchi fotogrammetrici da presa o da restituzione;

Collaudatore di apparecchi fotogrammetrici che ne esegua anche la taratura;

Collaudatore di apparecchi ottici o di meccanica di alta precisione.

8. — INDUSTRIE PER LA LAVORAZIONE MINERALI NON METALLIFERI

Materiali lapidei:

Scultore;

Ornatista;

Capo squadra preposto alla conduzione di grandi impianti di frantumazione e di vagliatura per produzione inerti.

Cemento, calce, gesso, laterizi e loro manufatti:

Conduttore del ciclo tecnologico fondamentale operante in sala centralizzata;

Quadrista di centrale di produzione di energia elettrica;

Modellista in legno o in gesso per la fabbricazione di pezzi speciali non di serie.

Ceramica, gres, e materiali refrattari:

Conduttore di forni di cottura e fusori con responsabilità di regolazione;

Formatore a mano di storte e crogiuoli;

Maestro di decorazione e pittore-ideatore di disegni;

Modellista-madrista che esegua autonomamente modelli diversi;

Madrista nelle ceramiche d'arte.

Fabbricazione e lavorazione del vetro:

Apritore di piazza assortimento;

Primo soffiatore di piazza assortimento;

Soffiatore di bulbi;

Primo maestro o primo forcellante nella lavorazione del vetro artistico;

Scagner nelle conterie a mano;

Maestro decoratore;

Decoratore artistico provetto a pennello;

Maestro soffiatore di prima piazza;

Maestro cannettista;

Capoforno colata continua per produzione lastra;

Operatore spout e operatore bagno in impianto float glass;

Stimatore di laboratorio;

Tagliatore a mano provetto;

Molatore provetto.

9. — INDUSTRIE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

Quadrista che conduca su quadri centralizzati impianti complessi a più cicli produttivi coordinando tecnicamente operazioni esterne eseguite da altro personale;

Conduttore responsabile dell'intero ciclo produttivo di liofilizzazione;

Preparatore di confetti che operi oltre il secondo strato;

Esecutore di analisi cromatografiche, spettrografiche, con raggi X, ultrasuoni, radioisotopi, con elaborazione qualitativa e quantitativa dei dati;

Operatore responsabile della regolazione di macchine ed apparecchi per la stabilizzazione, purificazione, laminazione e taglio degli esplosivi.

10. — INDUSTRIE DEI DERIVATI DEL PETROLIO E DEL CARBONE

Quadrista di gruppo di impianti o di impianto combinato;

Quadrista o primo conduttore responsabile sala caldaie di centrale termoelettrica;

Capo operaio trattamento paraffine;

Capo squadra operai sala pompe;

Operatore di impianto pilota;

Capo operaio di stazione di rifornimento aeroportuale.

11. — INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLA FABBRICAZIONE DI CAVI E DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI

Conduttore di calandra a quattro cilindri per la gommatura completa del tessuto cord per la produzione di pneumatici;

Giuntista montatore provetto addetto alla posa cavi con autonoma delibera funzionale;

Conduttore di impianti per trattamento cavi energia e cavi olio fluido.

12. — INDUSTRIE PER LA PRODUZIONE DI FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE

Conduttore responsabile di impianti in grado di interpretare diverse variabili, strumentalmente indicate, e di adeguare conseguentemente la conduzione dell'impianto o del ciclo produttivo;

Conduttore responsabile del ciclo di tintoria in grado di effettuare il dosaggio delle ricette, la manovra delle apparecchiature, la regolazione dei tempi e temperature, il controllo degli strumenti e le annotazioni relative.

13. — INDUSTRIA DELLA CARTA E DELLA CARTOTECNICA

Assistente di fabbricazione pastalegno, cellulosa, carta e cartoni;

Primo operaio adibito alla cottura del legno o della paglia in impianti continui e discontinui ad elevata capacità produttiva;

Primo operaio addetto ad impianti di cellulosa semichimica di ogni tipo ad elevata capacità produttiva;

Primo operaio responsabile del controllo e della regolazione di impianti semiautomatici di preparazione (spappolamento, raffinazione e dosaggio) degli impasti che alimentano macchine produttrici di carte fini e finissime:

Conduttore di macchine continue;

Cartaio a mano;

Filigranista provetto;

Conduttore di patinatrici ad elevata velocità fuori macchina continua;

Capo macchina ondulatrice responsabile della preparazione, messa a punto ed assistenza della stessa;

Conduttore con preparazioni e messa a punto di macchine per lavorazioni cartotecniche multiple;

Attrezzatore manutentore, in reparti cartotecnici, di macchine automatiche complesse a lavorazioni multiple;

Montatore di clichés in gomma e stampatore in flessografia a due o più colori.

14. — INDUSTRIE POLIGRAFICHE, EDITORIALI ED AFFINI

Proto;

Capo reparto o capo operaio;

Compositore a mano;

Impaginatore;

Compositore a macchina;

Capo macchina rotativa;

Litografo finito (incisore, disegnatore, cromista);

Incisore di musica;

Disegnatore cartellonista;

Rotocalcografo e calcografo provetti nella stampa a colori;

Fotoincisore provetto;

Legatore provetto nei lavori di doratura e scolpitura a mano.

15. — INDUSTRIE DISCOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DELLA LAVORAZIONE DI FILMS (SINCRONIZZAZIONE, DOPPIAGGIO, SVILUPPO E STAMPA)

Tecnico di manutenzione studio e di laboratorio negli stabilimenti discografici;

Primo operatore registrazione, montaggio e riversamento;

Recordista;

Sincronizzatore;

Primo operatore negli stabilimenti di doppiaggio;

Operatore responsabile dello sviluppo;

Operatore responsabile della stampa.

16. — INDUSTRIA PER LA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE

Tagliatore e preparatore di modelli;

Conduttore di calandra per la produzione di qualsiasi tipo di foglia termoplastica, che provveda, in condizione di specifica autonomia esecutiva, anche all'impostazione dell'intero ciclo di lavorazione;

Colorista campionarista di paste per spalmatura, masse per calandratura e inchiostri e vernici per stampa, che operi in condizioni di specifica autonomia esecutiva, su formulazione di qualsiasi tipo;

Operatore provetto di macchine automatiche complessse per minuterie metalliche che provveda, in condizioni di specifica autonomia esecutiva, anche all'impostazione dell'intero ciclo di lavorazione;

Operatore provetto di trafile per la produzione di qualsiasi tipo di profilato che provveda, in condizioni di specifica autonomia esecutiva, anche alla impostazione dell'intero ciclo di lavorazione.

17. — INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE

Fabbricazione di lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, valvole termoioniche:

Esecutore di prove di qualità e fotometriche nella sala prove speciali;

Esecutore di prove speciali, con predisposizione circuitale, di valvole termoioniche;

Preparatore chimico con responsabilità della composizione.

Fabbricazione di strumenti musicali:

Liutaio;

Riparatore elettronico di fine linea che operi sulla base di schemi elettrici;

Collaudatore meccanico e fonico;

Collaudatore con uso di strumentazione elettronica;

Accordatore.

Fabbricazione di giocattoli:

Modellatore di articoli secondo propri criteri inventivi;

Tagliatore a fantasia;

Pittore a pennello di modello;

Oreficeria e argenteria:

Cesellatore, modellista o incisore a mano che, su disegno o su proprio schizzo, esegua a regola d'arte qualsiasi lavoro su oggetti di metallo caratterizzato da figure ornamentali complesse;

Gioielliere o orefiche che esegua completamente, su disegno o su proprio schizzo, qualunque oggetto di gioielleria a perfetta regola d'arte;

Assaggiatore di metalli preziosi;

Tagliatore di pietre preziose.

18. — INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Assistente di cantiere;

Muratore di 1ª;

Ornatista, modellista, stuccatore, decoratore e verniciatore provetti che eseguano opere non comuni;
Posatore di rivestimenti artistici;
Tappezziere in parati speciali;
Capo squadra responsabile del montaggio di elementi prefabbricati;
Capo squadra tesatura fili o cavi di acciaio per cemento precompresso;
Capo draga e capo pontone nei lavori marittimi, fluviali, lagunali e lacuali;
Primo palombaro;
Capo squadra armatori nei lavori in sotterraneo;
Capo squadra minatori;
Conducente manovratore di automezzi complessi appositamente attrezzati per la manutenzione delle strade, dei ponti e dei viadotti.

19. — INDUSTRIE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS - DISTRIBUZIONE DI ACQUA

Produzione e distribuzione di energia elettrica:
Quadrista alla produzione;
Quadrista alla distribuzione;
Capoturno nelle sottostazioni;
Capo squadra elettricisti;
Capo squadra guardafili;
Giuntista provetto;
Montatore provetto di cabine elettriche che operi autonomamente sulla base di schemi elettrici.

Produzione e distribuzione di gas:
Quadrista alla produzione o primo conduttore di impianti di fabbricazione;
Pressionista sala emissione;
Capo squadra manutenzione e riparazione guasti sulla rete.

Distribuzione di acqua:
Turnista ai centri idrici per le manovre sulla rete;
Capo squadra per lavori su tubazioni ed apparecchiature idrauliche per ampliamento e/o rifacimento reti;
Capo squadra manutenzione e riparazione guasti sulla rete.

20. — COMMERCIO

Responsabile dell'acquisto e della conservazione della merce all'ingrosso;
Selezionatore e confezionatore responsabile di prodotti nel commercio all'ingrosso;
Astatore di oggetti d'arte.

21. — ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI

Capo ricevimento con conoscenza perfetta di almeno due lingue straniere;
1° Maitre;
1° Portiere;
Capo cuoco;
1ª Governante;
Barman con conoscenza perfetta di almeno due lingue straniere.

22. — SERVIZI IGIENICI E SANITARI

Infermiere professionale;
Massofisioterapista e fisioterapista abilitati;
Parrucchiere di 1ª categoria per donna;
Tecnico costruttore di protesi su prescrizione sanitaria.

23. — LAVORAZIONI ARTIGIANALI ARTISTICHE

Fonditore di oggetti d'arte;
Fucinatore a mano che effettui lavorazioni artistiche in ferro battuto;
Ramaio e peltraio provetti;
Capo armaiolo;
Smaltatore d'arte;
Miniaturista d'arte;
Filigranista d'arte;
Incisore artistico a mano su vetro;
Figurinaio a mano in argilla, gesso e cartapesta;
Tessitore artistico a mano;
Esecutrice provetta di ricami artistici a mano;
Arredatore d'arte;
Restauratore d'arte di dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue, vetrate, oggetti di antiquariato.

24. — AUSILIARI

Responsabile della conduzione di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 1° grado;
Capo centrale di compressione;
Caposquadra servizi manutenzione;
Capo squadra antincendi;
Attrezzista-aggiustatore meccanico responsabile anche della messa a punto della macchina;
Attrezzatore di macchine automatiche complesse;
Montatore aggiustatore che provveda in condizioni di autonomia operativa al montaggio e smontaggio delle macchine;
Montatore riparatore di circuiti elettronici di regolazione automatica e dei loro componenti;
Tubista provetto, ramaio e calderaio capaci di costruire e riparare autonomamente impianti, macchine e apparecchi;
Saldatore provetto che esegua saldature soggette a verifica RX e su tutte le leghe speciali;
Manutentore capace di eseguire, con individuazione dei guasti, complesse operazioni meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche su apparecchiature, macchinari ed impianti, con interpretazione di disegni costruttivi e di schemi elettrici;
Collaudatore di semilavorati o di prodotti finiti;
Collaudatore di macchine e impianti che operi in condizioni di specifica autonomia funzionale;
Autista meccanico collaudatore;
Strumentista con responsabilità di manutenzione, di taratura e di funzionamento delle apparecchiature;
Strumentista elettronico-pneumatico provetto;
Analista chimico adibito alla esecuzione di analisi complesse in base a metodo di lavoro prestabilito;
Esecutore di analisi cromatografiche, spettrografiche, con raggi X, ultrasuoni e radioisotopi, con elaborazione qualitativa e quantitativa dei dati.

Art. 2.

Le richieste nominative per lavoratori altamente specializzati compresi nell'elenco di cui al precedente art. 1, ad eccezione di quelle riferentesi alle lavorazioni artigianali artistiche che debbono intendersi esclusive per il settore, possono essere presentate anche da datori di lavoro appartenenti a settori merceologici diversi da quelli in cui le specializzazioni sono riportate.

Art. 3.

Ai fini della richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo restano in vigore, fino al 31 dicembre 1970, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Restano, altresì, ferme, fino al 31 dicembre 1970, limitatamente ai lavoratori da assumere presso le industrie delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e cablografiche, le disposizioni in vigore in materia di richiesta nominativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8468)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SILMA, di Rivoli Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. SILMA, di Rivoli Torinese (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SILMA di Rivoli Torinese (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 marzo 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
GAVA

(8484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto c. a., è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Fasulo Pietro, segretario di 1ª classe nella procura della Repubblica di Milano, avverso il decreto ministeriale 6 marzo 1968 con cui, a seguito dello scrutinio indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1966, veniva promosso alla qualifica di segretario di prima classe con decorrenza 1° gennaio 1967, decorrenza spostata con decreto ministeriale 13 gennaio 1969 al 31 dicembre 1966 a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 1967, n. 566, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(8533)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1970, è stato respinto il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato proposto da Di Fede Giuseppe, cancelliere di 2ª classe in servizio nella pretura di Troina, avverso il decreto ministeriale 5 giugno 1968 con cui gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di un ottavo e per la durata di due mesi perchè ritenuto responsabile degli addebiti di cui all'articolo 106, lettera *a*) della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(8534)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1970, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.072.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8536)

MINISTERO DEL TESORO

Dodicesima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 per cento « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la dodicesima estrazione di due serie del prestito nazionale redimibile 5 per cento « Trieste », che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 agosto 1970

(8439)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento: « Prospetto medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1970 valevole per il 2° semestre 1970 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 3 agosto 1970, il numero d'ordine 24, è rettificato come segue:

Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % 1° *gennaio* 1979

Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
		con cedola	senza cedola
97,45	94,70	87,71	85,23

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 luglio 1970 al 30 luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1456/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 .	4,987
	(b) altro	5,102
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	6,588 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	9,645 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,830 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . .	7,016 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*) . .	10,272 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi .	9,404 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	6,230 (*b*)
	- per le esportazioni verso la zona IV *a*) (*c*) .	13,922 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,547 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	6,679 (*b*)
	- per le esportazioni verso la zona IV *a*) (*c*) . . .	15,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi .	12,378 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze — Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
—	—
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8020)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 16 ottobre 1968 al 23 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1483/68, 1553/68, 1575/68 e 1610/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5% e inferiore o uguale all'11% .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25% .	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27%	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41%	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41%	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	
	per le esportazioni verso:	
	- Ceylon	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45% in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5% e inferiore o uguale al 21% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15%	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39%	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45%	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82%	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- il Kuwait	139,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5) . . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98%	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5%	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso . .	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16.67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - e Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	42,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada e Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46.00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 111,25.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 111,25.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7376)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Valutato il fabbisogno di sperimentatori in relazione alle esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali, ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro e per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici, al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti il bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciata dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 397

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Ecologia forestale;
Selvicoltura;
Dendrometria e assestamento forestale;

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte. Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento delle principali specie di piante forestali.

Roma addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(8376)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

— AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Aumento dei posti e riapertura dei termini del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visto il bando di concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova indetto con decreto ministeriale numero 3239 del 27 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 aprile 1970, registro n. 3, foglio n. 382 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 30 aprile 1970;

Considerato che un altro posto di renderà vacante nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e che pertanto ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è possibile elevare a due il numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso pubblico per esami di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade viene elevato a due.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso sono riaperti per un periodo di giorni trenta, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande di concorso, nonchè per tutte le clausole inerenti alla partecipazione del concorso stesso si richiama quanto disposto nel decreto ministeriale n. 3239 del 27 marzo 1970, specificato nelle premesse e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 108 del 30 aprile 1970.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 242

(8522)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 237 in data 2 luglio 1969, con il quale è stato indetto un pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nel consorzio medico di Gressan e di Villeneuve alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 219 in data 27 maggio 1970, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto il proprio decreto n. 273 in data 26 giugno 1970, relativo all'ammissione dei concorrenti al detto concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso suddetto relativo alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto il testo unico della legge sanitaria approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dei comuni, approvato con regio decreto 11 marzo 1435, n. 281;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Visto lo statuto della regione autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nei consorzi medici di Gressan e di Villeneuve:

1. Curto Albino	punti	66,647
2. Mazza Pierangelo	»	55,692
3. Devoti Giovanni	»	52 —
4. Grassi Emanuele Mario	»	44,056
5. Menegatti Giorgio	»	39,841
6. Mazzocco Antonio	»	37,993

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regione e dei comuni interessati a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281

Aosta, addì 26 agosto 1970

Il Presidente: DUJANY

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 381 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in Regione alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori del concorso;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Visto lo statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

Il dott. Curto Albino è dichiarato vincitore della condotta medica del consorzio di Gressan, Charvensod, Pollein e Jovencan.

Il dott. Mazza Pierangelo è dichiarato vincitore della condotta medica del consorzio di Arvier, Avise Introd, Rhemes Notre Dame, Rhemes St. Georges, St. Nicolas, Valgrisanche con sede in Villeneuve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi all'albo della Regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 26 agosto 1970

Il Presidente: DUJANY

(8459)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.